

Mobilità 2016-2017.

Nodi preliminari da sciogliere in quanto propedeutici alla contrattazione per il rinnovo del Ccni 2016-2017

1- AMBITI TERRITORIALI

Tutte le OO.SS. chiedono che non si attivino gli ambiti territoriali ai fini della mobilità per il 2016-2017.

Queste le ragioni della richiesta unitaria dei sindacati:

- si tratta di una operazione complessa, problematica e molto delicata, quindi da fare con molta calma;
- la stessa legge prevede che lo si faccia entro giugno 2016, "sentite le regioni e gli EE.LL." quindi senza fretta e con tempi non compatibili con la mobilità per il prossimo anno scolastico (vista l'esigenza di conclusione della contrattazione entro dicembre e la presentazione delle domande al massimo entro marzo);
- sul punto specifico (e non solo) pendono anche ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di alcune regioni (ad oggi Veneto e Puglia) che rivendicano la titolarità della materia, per cui la prudenza sarebbe solo un atto di responsabilità e buon senso;
- inoltre, ai sensi del comma 66, l'innovazione in materia di stato giuridico che trasforma i ruoli da provinciale a regionale, articolati in ambiti, non è oggi in vigore ma sarà vigente a partire dal 1 settembre 2016. Conseguentemente la presentazione delle domande deve avvenire nel rispetto delle regole attuali.

2- Cadenza della mobilità volontaria

Considerato che nulla cambia con la legge 107/15 sulla cadenza annuale per gli insegnanti di religione cattolica, il personale educativo ed ATA, le OO.SS. chiedono che la mobilità rimanga con cadenza annuale anche per i docenti, visto che la legge 107/15 nulla dice su questo. Quindi il Ccni in discussione dovrà regolare esclusivamente la mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016-2017.

3- La Mobilità in ambito provinciale.

Le OO.SS. propongono che la mobilità volontaria in ambito provinciale sia effettuata con le regole attuali senza l'introduzione degli ambiti territoriali.

Motivazione. La legge, comma 73, stabilisce che gli assunti mediante le procedure di cui all'art. 399 (D.lgs 297/94), ovvero gli assunti in fase "zero" e "A", hanno diritto ad avere la sede (scuola) definitiva con le operazioni di mobilità 2016-2017 (confermando le disposizioni dei precedenti Ccni). Ovviamente se la legge prevede questo per tali neo assunti, non è certamente accettabile che chi è già titolare di sede da anni (titolarità che ha diritto a mantenere) non possa chiedere anche lui la mobilità di prima e seconda fase per cambiare la sede di titolarità!

Inoltre, se chi è già titolare di scuola e di ruolo dovesse diventare soprannumerario per il 2016-2017, è evidente che potrà presentare domanda per avere una nuova titolarità. Una attenzione particolare (ovvero lo stesso trattamento) va riservata ai docenti soprannumerari e a chi è stato trasferito d'ufficio per il 2015-2016 o negli ultimi 8 anni, che

dovrà avere diritto a presentare domanda per esercitare il diritto al rientro in presenza di posti disponibili nella ex scuola.

Inoltre le OO.SS. chiedono che i docenti di sostegno titolari su posti DOS possano presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire una titolarità, dal momento che i posti di sostegno (salvo quelli in deroga) rientreranno tutti nell'organico dell'autonomia.

4- La mobilità interprovinciale.

A prescindere se sarà per provincia o per ambiti, oppure se si potranno chiedere anche le scuole o meno, è evidente che si potrà volontariamente chiedere qualsiasi provincia, visto che la legge dice: "per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale" (comma 108)!

Non è pensabile, quindi, che chi è assunto in fase B o C dalle GAE possa chiedere la mobilità "per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale", mentre chi è assunto in fase Zero o A, oppure nella stessa fase B o C, ma dalle graduatorie del concorso, mantenga il vincolo di divieto triennale! Il comma 108 sembra "dimenticare" i docenti assunti di cui al comma 96 lettera "a" (concorso) nella fase b – c. Le OO.SS. chiedono, per regioni di equità, di consentire la mobilità interprovinciale nell'ambito del piano straordinario a tutti i neo assunti.

5- Mobilità annuale

Va confermata la mobilità annuale così come regolata nel Ccni.